


CITTÀ



**DI
IMPERIA**

Commissione Comunale per il Referendum

VERBALE SEDUTA DEL 30 LUGLIO 2025

Addì trenta del mese di luglio 2025 alle ore sedici e minuti trenta nella sala Giunta del Comune di Imperia si riunisce la Commissione comunale per il referendum costituita ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei referendum comunali approvato con D. C. C. n. 105 del 28.11.2003 modificato con D. C. C. n. 113 del 19.12.2024,

Sono presenti i seguenti componenti:

NOMINATIVO	FUNZIONE	PRESENTE/COLLEGATO DA REMOTO
Dott. Carlo Alberto INDELLICATI	Presidente	Collegato da remoto
Prof. Avv. Giuseppe Franco FERRARI	Membro	Collegato da remoto
AVV. Luigino MONTARSOLO	Membro	Collegato da remoto
Prof. Avv. Francesco GALLARATI	Membro	Collegato da remoto
Dott.ssa Rosa PUGLIA	Membro	Presente nella sala Giunta
Avv. Manolo CROCETTA	Membro	Presente nella sala Giunta

È presente da remoto la Sig.ra Siri Elisa in qualità di unico rappresentante del Comitato promotore per il referendum costituitosi il 18 aprile 2024 davanti al Segretario Generale.

Come stabilito nel corso della precedente seduta del 25 luglio u.s., la Commissione è stata riconvocata in data odierna, **30 luglio**, alle ore 16:30, per la prosecuzione dei lavori.

1) Verifica ricevibilità ed ammissibilità della richiesta

La Commissione acquisisce preliminarmente:

- a) la relazione del Segretario Generale del 29 luglio 2025 in merito alla verifica della ricevibilità del referendum, con riferimento al numero ed alla riconoscibilità dei sottoscrittori;

b) Il parere del Prof. Avv. Giuseppe Franco Ferrari pervenuto con pec del 28 luglio (prot. 56587);
c) Le note scritte dell'Avv. Luigino Montarsolo pervenute con mail del 28 luglio 2025;
inoltre, prende atto che i documenti sopra richiamati sono stati condivisi dai membri della Commissione con una mail del 28 luglio 2025 (note Avvocato Montarsolo) e due mail del 29 luglio (parere Prof. Avv. G. F. Ferrari; relazione del Segretario Generale), mail tutte acquisite al fascicolo del procedimento.

- Verifica della ricevibilità della richiesta

Viene richiamata la relazione presentata dal Segretario Generale le cui conclusioni confermano la regolarità della procedura di raccolta firme e la validità del numero di sottoscrizioni depositate
Con voti n. 6 favorevoli e n. 0 contrari, dando atto che n. 0 si sono astenuti

La Commissione

APPROVA

Le conclusioni contenute nella relazione sopra citata

- Verifica dell'ammissibilità della richiesta

Richiamato il parere del Prof. Avv. Giuseppe Franco Ferrari, Vice Presidente della Commissione, in merito all'ammissibilità del referendum abrogativo sul piano della sosta;

Richiamate le note scritte presentate dall'Avv. Luigino Montarsolo.

Il Presidente cede la parola ai componenti per poter esporre i propri pareri

Interviene il prof. Ferrari che illustra il parere rilasciato, facendo rilevare che risulta essere erronea la fonte normativa e l'articolo richiamato nel quesito; evidenzia ancora che non può essere messa in dubbio la natura tariffaria dell'atto che, proprio per tale natura, confligge anche con l'art. 75 della Costituzione e non solo con le norme statutarie del Comune di Imperia

Interviene l'Avv. Montarsolo il quale, in ordine alla regolarità formale ritiene che il problema si riscontra nella stessa delibera 86, in quanto l'irregolarità è stata importata dalla delibera; sottolinea che i soggetti proponenti fanno parte di un comitato spontaneo, la cui funzione è riconosciuta dalla stessa Corte Costituzionale. Quindi, ritiene che le irregolarità siano sanabili in quanto direttamente importate dalla delibera a cui si fa riferimento; conseguentemente, a suo parere, la Commissione non dovrebbe apportare alcuna modifica d'ufficio, ma in ossequio all'art.75 della Costituzione ed al regolamento comunale dovrebbe concedere al comitato un termine per sanare questa irregolarità.

L'Avv. Montarsolo, inoltre, si sofferma sulla valutazione effettuata dal prof. Ferrari in ordine alla natura tariffaria del quesito; ritiene che le tariffe siano dei corrispettivi ed in quanto tali non compromettono l'equilibrio generale del bilancio, considerato che se si hanno meno entrate si riducono i servizi (vedasi Corte costituzionale che ha ammesso il quesito referendario sulle tariffe

CITTÀ



**DI
IMPERIA**

idriche). In ordine alla natura di atto di pianificazione, inoltre, afferma che l'atto ha carattere generale, ma non pianificatorio e che lo Statuto ammette il quesito su atti generali, mentre il Regolamento Comunale non ammette il referendum su atti di pianificazione e quindi ritiene le due norme in contrasto con lo Statuto.

Conclusivamente, si dichiara favorevole ad ammettere il quesito referendario, fatta salva la concessione al Comitato di un tempo per sanare le irregolarità formali.

Interviene il Prof. Ferrari facendo rilevare che ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Regolamento Comunale al Comitato può essere concessa la possibilità di sanare solo se il quesito sia ritenuto ammissibile; ribadisce che il piano parcheggi è un atto pianificatorio con valenza sul bilancio dell'Ente e non semplicemente a copertura dei costi di gestione, come affermato dall'Avv. Montarsolo.

Interviene il prof. Gallarati facendo rilevare che l'art. 7 del Regolamento Comunale si riferisce alla possibilità di sanatoria per errori materiali ma ritiene in questo caso che si tratti di un errore concettuale, poiché sono state raccolte delle firme su un quesito non corretto. Aggiunge che la delibera è formulata in maniera corretta e per gli aspetti sostanziali richiama quanto già illustrato dal Prof. Ferrari.

L'Avv. Montarsolo ribadisce la possibilità di sanatoria per la modifica del quesito.

Il Presidente invita pertanto gli altri componenti ad esprimere il loro parere.

Interviene la Dott.ssa Puglia, la quale – come componente di diritto - ritiene condivisibili gli approfondimenti del Prof. Ferrari fondati sia su norme di legge che regolamentari e sottolinea che nel momento in cui è stata presentata la richiesta di referendum abrogativi il Comune di Imperia non era ancora dotato di un testo regolamentare che regolasse tale istituto; riconosce, inoltre, pienamente il ruolo e l'importanza dei Comitati spontanei che possono proporre i referendum abrogativi in osservanza a quanto previsto dal Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale.

Interviene l'Avv. Crocetta il quale pur apprezzando le argomentazioni di tutti gli intervenuti, si associa a quanto detto dal Prof. Ferrari che ravvisa sia vizi di natura formale che sostanziale da cui la inammissibilità.

Chiede la parola il rappresentante del Comitato, sig.ra Elisa Siri alla quale il Presidente concede di intervenire, ricordando che non può esprimere un voto in merito.

La sig.ra Siri, precisando che non essendo un avvocato non può essere in grado di formulare rilievi su leggi o regolamenti; purtuttavia lamenta che da parte del Comune non ha avuto abbastanza collaborazione.

Interviene la dott.ssa Puglia la quale si rammarica di questa percezione da parte della Sig.ra Siri, in quanto ricorda che il Comitato ha interagito con gli uffici comunali in diverse occasioni anche formalmente, sin dalla sua costituzione e che il Comune ha sempre riscontrato puntualmente le richieste pervenute nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari vigenti.

Il Presidente, procede pertanto alle conclusioni evidenziando che i problemi sostanziali consentano di assorbire quelli formali; sostiene, inoltre, che la questione che pone il referendum riguarda un atto che non può che essere considerato di pianificazione oltre che con evidenti aspetti tariffari. Rileva che la tariffa viene imposta in base all'ampiezza del servizio offerto e che il quesito riguarda un atto di pianificazione sia sotto il profilo urbanistico (proporzione tra strisce bianche e strisce blu) sia sotto quello economico (dipende da quanto si può introitare). Di conseguenza ritiene inutile concedere del tempo al Comitato per sanare le irregolarità perchè manca l'ammissibilità.

La Dott.ssa Puglia sottolinea che l'art. 7 del Regolamento Comunale stabilisce che la Commissione verifichi la ricevibilità ed la ammissibilità senza dover distinguere i profili formali da quelli sostanziali e che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, le eventuali irregolarità possono essere sanate solo per i quesiti dichiarati ammessi.

Il Presidente ribadisce che il referendum risulta pertanto inammissibile per le ragioni sopra evidenziate.

L'avv. Montarsolo ribadisce, invece il proprio parere favorevole in ordine all'ammissibilità del referendum per le ragioni illustrate nella nota scritta che si richiama e che viene allegata al presente verbale.

Indi,

Il Presidente, ritenendo – per le ragioni sopra rassegnate – non ammissibile il referendum, si riporta integralmente al parere espresso dal Prof. Ferrari nella relazione citata in premessa, proponendo che la stessa venga allegata al verbale; propone, altresì, che anche il parere espresso dall'Avv.to Montarsolo venga allegato al verbale.

Invita, pertanto, i componenti la Commissione ad esprimere il proprio voto in merito all'ammissibilità o meno del referendum.

La Commissione

Con voti n. 1 favorevole all'ammissibilità (Avv. Montarsolo), n. 5 non favorevoli all'ammissibilità e n. 0 astenuti, per le motivazioni esposte nella relazione allegata

CITTÀ



DI
IMPERIA

DICHIARA

NON AMMISSIBILE il quesito referendario presentato in data 10 aprile 2025.

Quindi, dispone la pubblicazione del presente verbale con i relativi allegati sul sito istituzionale del Comune di Imperia.

Alle ore 17.45 la seduta viene conclusa.

Allegati:

All A) - Nota Avv. Montarsolo

All B) - Relazione del Prof. Ferrari

Letto, approvato e sottoscritto,

Imperia, li 30 luglio 2025

Dott. Carlo Alberto INDELLICATI	Presidente 
Prof. Avv. Giuseppe Franco FERRARI	Membro FIRMATO DIGITALMENTE
AVV. Luigino MONTARSOLO	Membro FIRMATO DIGITALMENTE
Prof. Avv. Francesco GALLARATI	Membro FIRMATO DIGITALMENTE
Dott.ssa Rosa PUGLIA	Membro 
Avv. Manolo CROCETTA	Membro 

Il Segretario verbalizzante

Dott. Giampaolo Filippi


Note scritte

dell'avv. Luigino Montarsolo, componente della Commissione referendum del comune di Imperia.

Oggetto: Referendum cittadino promosso da cittadini del Comune di Imperia, avente il seguente quesito: "Vuoi abrogare l'articolo 6 comma 6 del contratto di servizio tra la società partecipata Go Imperia srl e il Comune di Imperia, approvato nella seduta di Consiglio Comunale del 21/12/2023 (delibera n. 86) che prevede di aumentare di 491 posti il numero di parcheggi a raso delineati da linee di colore blu sul sedime comunale con previsione per gli stessi della sosta a pagamento".

*

In esito alla seduta della Commissione del 25 luglio 2025 e, in particolare, all'intervento dell'avv. Gallarate che, si è espresso, per l'inammissibilità del quesito, si precisa ed osserva quanto segue.

Preliminarmente, si ritiene di dover fare una premessa di inquadramento generale.

La questione dell'ammissibilità/inammissibilità di un quesito referendario non è affatto caratterizzata dallo stabilizzarsi di un principio di tipicità ricavabile nel corso degli anni dalle pronunce assunte dalla Corte Costituzionale. Per esprimere con una formula sintetica l'impossibilità di ricorrere a criteri stabilizzati in materia, si ricorda quanto detto dal compianto Livio Paladin in proposito: *"l'unica certezza è l'incertezza"*.

Nella dinamica delle pronunce della Corte Costituzionale è però possibile notare come orientamento progressivo la sostituzione di una "normatizzazione" interpretativa oggettiva, con un criterio soggettivo ispirato alla volontà che emerge dalla formulazione del quesito abrogativo da parte dei promotori del referendum, del principio ispiratore ricavabile dal quesito.

Ora se questo è vero, a me pare innegabile che la volontà abrogativa, nella specie, sia ravvisabile, nell'abrogazione della disposta previsione dell'aumento di 491 posti di parcheggi a raso delineati da linee di colore blu.

Fatta questa premessa di carattere generale, si passa qui di seguito a esaminare partitamente le eccezioni di inammissibilità esposte dal Commissario, Avv. Gallarate.

I. Relativamente alla natura di atto amministrativo dell'atto oggetto di abrogazione.

È stato sostenuto che l'oggetto del quesito avrebbe riguardo, non già a un atto amministrativo, bensì a un contratto (*rectius*, un contratto di servizio tra l'amministrazione comunale e la sua società in *house*) e, per tale motivo non sarebbe sottoponibile a referendum. In realtà, è evidente che il centro del quesito referendario sta nella deliberazione con cui è stata approvata la modifica del contratto di servizio in *house*, il quale risulta essere la mera applicazione di quanto disposto con la DCC n. 86/2023. D'altronde, non avrebbe senso abrogare il contratto, risultato dall'atto deliberativo, lasciando inalterata la deliberazione a monte. Non può pertanto dubitarsi dell'intenzione dei promotori di puntare all'abrogazione della delibera con cui è stato approvato il contratto di servizio, come del resto risulta pianamente dal quesito. L'abrogazione della DCC 86/2023 comporterebbe pertanto la caducazione automatica del contratto di servizio (in parte *qua*), ovvero, in ipotesi subordinata obbligherebbe l'amministrazione ad adeguarsi al risultato referendario.

D'altronde, non è affatto scontato che il contratto di servizio tra la società in *house* e l'amministrazione controllante non abbia natura di atto amministrativo, essendovi tra i due soggetti una relazione interorganica e non intersoggettiva, costituendo la prima un'articolazione della seconda (l'ente affidante) (Corte giust. UE 6 febbraio 2020, cause C-89/19 e C 91/19; Cons. St, 27 agosto 2021, n. 6092; Ad. Plen. 3 marzo 2008, n. 1).

II. Relativamente alla clausola del c.d. contratto di servizio indicata nel quesito in maniera inesatta: art. 6 comma 6, anziché comma 7.

Il quesito contiene un'irregolarità (sanabile) importata direttamente dalla delibera del Consiglio Comunale n. 86 del 2023.

Invero, è la proposta di emendamento (approvata dal C.C.) presentata da alcuni consiglieri (che compare nella parte iniziale del testo della stessa delibera) a nominare la "proposta" di modifica del contratto di servizio presentata da Go Imperia il 5 dicembre 2023, come "il contratto di servizio" (all'epoca in realtà non ancora modificato).

Inoltre, tra i documenti allegati alla deliberazione (Allegato A) troviamo il documento denominato "contratto di servizio" che in realtà contiene la proposta trasmessa al Comune da Go Imperia il 5 dicembre 2023 (ricevuta e protocollata il 6 dicembre 2023).

Ne consegue che, prima ancora del Comitato promotore, l'errore è stato commesso nel testo della delibera. È infatti la delibera a denominare la "proposta" come "contratto di servizio" e a scambiare i numeri dei paragrafi e dei punti in cui la "proposta" è suddivisa, come articoli e commi del contratto di servizio!

Quanto poi all'indicazione contenuta nel quesito referendario dell'art. 6, comma 6, anziché, semmai, come fatto notare dall'avv. Gallarate, dell'art. 6, comma 7, sempre nel solco del *misunderstanding*, la questione merita un'ulteriore considerazione.

Sempre tenendo presente che l'approvata proposta di emendamento si riferisca ai paragrafi e ai punti della proposta di Go Imperia e non, come (erroneamente) indicato nel testo della deliberazione, al contratto di servizio, non vi è dubbio che la proposta di Go Imperia presentata il 5 dicembre (ben 15 gg. prima della deliberazione) indicasse all'art. 6 (*rectius*, paragrafo), comma 6 (*rectius*, punto) la variazione in aumento del numero dei parcheggi a pagamento e che solo nel corso della seduta del 21 dicembre del Consiglio Comunale, il numero del comma/punto sia cambiato, diventando 7. Come poi sia successo che la "proposta" di Go Imperia del 5 dicembre che risulta allegata (all. A) alla delibera del 22 dicembre, sia in linea e abbia recepito

l'emendamento approvato soltanto successivamente è un fatto che nella presente fase incide secondariamente.

È però evidente che in tale guazzabuglio le irregolarità del quesito debbano essere considerate sanabili, in quanto trattasi di un errore materiale, d'altronde soltanto incidentalmente addebitabile ai promotori. Vale inoltre, sul punto, quanto già detto nella premessa generale rispetto alla volontà che emerge dal quesito referendario.

Pertanto, si ritiene che la Commissione debba accordare ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché dell'art. 7, comma 2, del Regolamento per la disciplina dei referendum comunali, un termine ai presentatori per la sanatoria delle irregolarità.

3. Relativamente all'oggetto del referendum come atto di pianificazione e atto avente natura tariffaria.

Secondo lo Statuto comunale, art. 16, comma 4, *“il referendum non può avere per oggetto atti di pianificazione, di programmazione e di organizzazione, nonché tributi locali e tariffe”*.

È stata sostenuta una doppia inammissibilità del quesito, in quanto avrebbe a oggetto sia un atto di pianificazione, sia un atto tariffario.

In primo luogo, va evidenziato come appare francamente difficile immaginare un atto che abbia contestualmente natura di atto di pianificazione e natura di atto tariffario.

a) Non esistendo una definizione tecnica generale degli atti di pianificazione, pare necessario desumerla dalla funzione ordinariamente propria di tali atti. A tale riguardo è possibile affermare che gli atti di pianificazione siano funzionali a descrivere un processo di pensiero e di progettazione diretto all'indicazione di obiettivi, strategie e azioni necessarie a raggiungere un determinato risultato. Quindi un processo indicante prescrizioni a cui devono sottostare i futuri atti decisionali.

Nella fattispecie è, invece, al contrario, evidente che si tratti di un atto immediatamente gestionale, privo di qualsiasi valenza pianificatoria.

b) Sembra, altresì, da escludere anche la natura tariffaria dell'atto.

Infatti, la delibera in oggetto (la DCC n. 86 del 2023) non ha né natura costitutiva, né determinativa della misura tariffaria, essendo gli aspetti inerenti il rapporto tariffario determinati *aliunde*.

La tariffa nella fattispecie viene in rilievo soltanto indirettamente, sotto un profilo meramente applicativo dell'oggetto del disposto deliberativo. Non può pertanto per tale motivo essere considerata un atto avente natura tariffaria.

Genova, 28 luglio 2025

Avv. Luigino Montarsolo



CITTÀ DI IMPERIA

La Commissione per il referendum

Parere in merito all'ammissibilità del referendum abrogativo sul piano della sosta

Premesse di fatto

1. Il "Comitato promotore del Referendum abrogativo sul piano della sosta" ha presentato una richiesta di referendum abrogativo comunale avente ad oggetto il seguente quesito: *"Vuoi abrogare l'articolo 6 comma 6 del contratto di servizio tra la società partecipata Go Imperia Srl e il Comune di Imperia, approvato nella seduta di Consiglio Comunale del 21/12/2023 (delibera n. 86) che prevede di aumentare di 491 posti il numero di parcheggi a raso delineati da linee di colore blu sul sedime comunale con previsione per gli stessi della sosta a pagamento"*.
2. Il quesito referendario fa riferimento alla delibera n. 86 del 21.12.2023, con cui il Consiglio comunale, recependo quanto deliberato dalla Giunta con delibere n. 365 e 366 del 07.12.2023, ha approvato la proposta di modifica del contratto di servizio per lo svolgimento delle attività strumentali relative alla gestione dei parcheggi a pagamento a raso sulle strade comunali, del posteggio interrato Mons. Angeloni, del parcheggio interrato del Prino e del Park interrato -3 Toscanini, presentata dalla Go Imperia srl in data 5 dicembre 2023, acquisita dal Comune con prot. n. 88135 del 06.12.2023.
3. Il documento appena richiamato consiste nella "Relazione di accompagnamento al piano economico finanziario", predisposta dalla società Go Imperia Srl, società *in house* che gestisce le attività strumentali relative alla gestione dei parcheggi comunali in forza di contratto di servizio rep. n 3794 del 28.03.2019. Come risulta da tale atto, la Relazione ha ad oggetto la «rideterminazione del quadro economico inerente ai costi di esercizio che sostiene la società Go Imperia per la gestione del servizio parcheggi a pagamento su sedime del Comune», nonché «l'individuazione delle aree in cui apporre le nuove linee blu sul sedime comunale e valutazione delle modifiche del piano tariffario e orario delle zone esistenti per incrementare gli introiti annui spettanti al Comune di Imperia».
4. Al paragrafo 6 della suddetta Relazione, la società Go Imperia Srl, «preso atto dell'ammontare annuo di tutti i costi necessari all'erogazione del servizio oggetto del contratto di servizio», propone al Comune di adottare alcune scelte gestionali necessarie «al fine di attuare la corretta

copertura finanziaria». Nello specifico, al punto 7, si propone di «aumentare il numero di parcheggi a raso delineati da linee di colore blu sul sedime comunale tenendo in considerazione che 71 posti, ad oggi delineati dalle linee blu, verranno rimossi per la riqualificazione che il Comune ha in preventivo di attuare sulla città». Segue un elenco di nuovi posti delineati dalle linee blu, individuati dalla società, per un incremento totale di 491 posti.

5. In attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 86/2023, il Comune di Imperia e Go Imperia Srl hanno stipulato il contratto rep. n. 4085 del 6.02.2024, avente ad oggetto “Revisione del contratto di servizio n. 3794 di rep. del 28/03/2019 tra il Comune di Imperia e la Società Go Imperia S.r.l. per lo svolgimento delle attività strumentali relative alla gestione dei parcheggi a pagamento”. Mediante tale atto, i contraenti hanno riformulato alcune disposizioni del precedente contratto di servizio, per adeguarlo a quanto disposto dal Comune di Imperia con le delibere di Giunta n. 365 e 366 del 07.12.2023 e con la delibera di Consiglio n. 86 del 21.12.2023. In particolare, l’art. 3 del contratto, rubricato “Quantità ed ubicazione dei parcheggi a pagamento e tariffe applicate”, nella versione successiva alla modifica del febbraio 2024, dispone che «le tipologie e i costi degli abbonamenti, l’ubicazione, gli orari, i periodi di funzionamento e le tariffe della sosta applicati nei parcheggi a pagamento a raso e in struttura saranno definiti con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale; da ultimo vedasi le delibere di Giunta n. 365 e 366 del 07/11/2023».

Premesse di diritto

6. Ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 267/2000, gli statuti degli enti locali possono istituire «referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini» (comma 3), fermo restando che essi «devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali» (comma 4).
7. Lo Statuto del Comune di Imperia disciplina l’istituto referendario all’art. 16, il quale prevede che «i cittadini elettori del Comune possono esprimersi su questioni relative a materie di competenza comunale tramite referendum consultivo, di indirizzo e abrogativo su regolamenti e provvedimenti amministrativi di interesse generale» (comma 1).
8. Quanto alle materie suscettibili di formare oggetto di referendum, il 3° comma dell’art. 16 stabilisce che «possono essere sottoposte a referendum le questioni che presentano i seguenti requisiti:
 - a) riguardino materie di esclusiva competenza locale;
 - b) abbiano una portata estesa al territorio comunale o ad una sua porzione omogenea e significativa per estensione;
 - c) riguardino uno specifico atto, intervento o comportamento che il Comune possa, nella sua discrezionalità, adottare o non adottare, restando esclusi referendum relativi ad atti, interventi o comportamenti illegittimi;
 - d) siano formulati con chiarezza e precisione, nella forma di un’alternativa di fronte alla quale il cittadino si possa esprimere, in modo significativo, con un "sì" o con un "no"».
9. Il 4° comma inoltre precisa che «Il referendum non può avere per oggetto atti di pianificazione, di programmazione e di organizzazione, nonché tributi locali e tariffe».
10. La disciplina del procedimento referendario è contenuta nel Regolamento per la disciplina dei referendum comunali, adottato con delibera di Consiglio comunale n. 105 del 28.11.2003 e integrato recentemente con delibera di Consiglio comunale n. 113 del 19.12.2024. Per quanto qui interessa, il Regolamento detta alcune disposizioni riguardanti le modalità di formulazione

del quesito. In particolare, all'art. 2, esso prevede che «Il quesito referendario deve essere costituito dalla proposta di adottare, modificare, revocare o abrogare una specifica decisione amministrativa al fine di mutare la situazione vigente» e che «Il quesito inerente al Referendum deve essere formulato in modo chiaro ed univoco, tale da non ingenerare nei votanti dubbi nell'espressione del voto».

Sull'ammissibilità del quesito referendario

11. Così ricostruita la normativa rilevante in materia di referendum comunale, l'ammissibilità del quesito referendario in oggetto deve essere valutata sotto il profilo formale (a) e sostanziale (b).

a) Sui profili di ammissibilità formale

12. Il quesito referendario presentato dal Comitato promotore è formulato nei seguenti termini: *“Vuoi abrogare l'articolo 6 comma 6 del contratto di servizio tra la società partecipata Go Imperia Srl e il Comune di Imperia, approvato nella seduta di Consiglio Comunale del 21/12/2023 (delibera n. 86) che prevede di aumentare di 491 posti il numero di parcheggi a raso delineati da linee di colore blu sul sedime comunale con previsione per gli stessi della sosta a pagamento”*.

13. Innanzitutto, occorre osservare che, nel proprio quesito, il Comitato ha indicato come atto da abrogare una clausola del contratto di servizio tra il Comune di Imperia e la società Go Imperia Srl., ovvero un atto di natura privatistica, che in quanto tale non può formare oggetto di abrogazione referendaria, a norma dell'art. 16, comma 1 dello Statuto del Comune di Imperia, ai sensi del quale il referendum può riguardare soltanto «regolamenti e provvedimenti amministrativi di interesse generale».

14. In ogni caso, anche a voler considerare tale atto come di natura sostanzialmente provvedimentale, alla stregua degli accordi sostitutivi di provvedimento di cui all'art. 11, l. 241/1990 (su cui v. Cons. Stato, sez. III, 04.06.2024, n. 5020), è dirimente rilevare che il quesito referendario identifica scorrettamente il proprio oggetto nell' *“articolo 6 comma 6 del contratto di servizio tra la società partecipata Go Imperia Srl e il Comune di Imperia”*.

15. Infatti, il contratto di servizio tra Comune di Imperia e Go Imperia Srl, stipulato con contratto rep. n. 3794 del 28.03.2019 e poi revisionato, in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 86 del 21.12.2023, con contratto rep. n. 4085 del 06.02.2024, non contiene alcun articolo 6, comma 6. Invero, l'articolo 6 del contratto, lasciato invariato dalla revisione del 2024, si compone di soli due commi e non è attinente alla questione oggetto del quesito referendario.

16. Plausibilmente, i promotori del quesito intendevano fare riferimento al documento presentato dalla Go Imperia Srl in data 5 dicembre 2023, acquisito dal Comune con prot. n. 88135 del 06.12.2023, recante la *“Relazione di accompagnamento al piano economico finanziario”* relativa al Contratto di servizio. Tale documento, infatti, al paragrafo 6, punto 7 reca la proposta, poi accolta dal Comune di Imperia con la delibera di Consiglio n. 86/2023, di istituire 491 nuovi posti blu. Ma tale documento non è il Contratto di servizio, bensì soltanto una proposta formulata unilateralmente dalla società, che poi il Comune ha accolto con propria delibera, e a cui è seguita la stipula del contratto di revisione del contratto di servizio rep. n. 4085 del 06.02.2024.

17. A ciò si aggiunga che il punto contestato dal Comitato promotore non è contenuto nel paragrafo 6, punto 6, bensì nel paragrafo 6, punto 7. Di conseguenza, in ogni caso il riferimento a “l’articolo 6 comma 6” appare scorretto e fuorviante.
18. L’imprecisione e l’indeterminatezza del quesito sono tali da non consentire a questa Commissione di apportarvi *ex officio* le correzioni necessarie a ricondurlo a conformità con i requisiti statuari, considerato che tale operazione richiederebbe una riscrittura integrale del quesito medesimo, con conseguente rischio di stravolgimento dell’intento originario del comitato promotore e dei cittadini sottoscrittori. Invero, l’identificazione dell’oggetto del quesito referendario nell’ “articolo 6 comma 6 del contratto di servizio tra la società partecipata Go Imperia Srl e il Comune di Imperia” non può essere considerato un mero errore materiale, come tale correggibile da parte della Commissione. Infatti, l’errore non riguarda soltanto la disposizione oggetto di contestazione (punto 6 anziché punto 7), ma anche l’atto in cui tale disposizione è contenuta (che non è il contratto di servizio, bensì una proposta unilaterale di revisione contrattuale che, in quanto tale, non è certamente suscettibile di abrogazione referendaria).
19. Per questi motivi, la Commissione ritiene che il quesito referendario non soddisfi i requisiti di precisione e univocità richiesti dall’art. 16, c. 3, lett. d) dello Statuto e dall’art. 2 del Regolamento per la disciplina dei referendum comunali, nella misura in cui individua in maniera inesatta gli estremi dell’atto di cui si propone l’abrogazione, per di più indicando erroneamente il passaggio contestato, ed è pertanto suscettibile di ingenerare confusione nell’elettore circa l’oggetto e le reali conseguenze giuridiche del proprio voto.

b) Sui profili di ammissibilità sostanziale

20. Ai sensi dell’art. 16, c. 4 dello Statuto del Comune di Imperia, il referendum «non può avere per oggetto atti di pianificazione, di programmazione e di organizzazione, nonché tributi locali e tariffe». Nella fattispecie, occorre verificare se il quesito referendario (i) afferisca alla materia «tributi locali e tariffe» e/o (ii) se abbia ad oggetto atti di «pianificazione, programmazione e di organizzazione».
21. Quanto al primo punto (sub i), occorre premettere che la *ratio* della scelta statutaria di escludere dall’ambito del referendum comunale i «tributi locali» e le «tariffe» è presumibilmente analoga a quella che ha portato il legislatore costituente a non ammettere, a livello nazionale, il referendum abrogativo per le «leggi tributarie e di bilancio» (art. 75 Cost.), ovvero la necessità di sottrarre allo strumento referendario la deliberazione su decisioni che, incidendo sulle condizioni per realizzare l’equilibrio di bilancio, «non sono suscettibili di valutazioni frazionate ed avulse dal quadro delle compatibilità generali, quali inevitabilmente risulterebbero da una determinazione referendaria che si esprime su di un solo elemento del quadro complessivo» (Corte cost., sent. 2/1994). Coerentemente con questa *ratio*, la Corte costituzionale ha più volte chiarito che la sottrazione referendaria non si applica soltanto alle leggi espressamente qualificate come «di bilancio», ma si estende a tutte quelle leggi che presentino uno «stretto collegamento» genetico, strutturale o funzionale con le leggi di bilancio, tanto da concorrere, al pari di queste, al raggiungimento dell’equilibrio finanziario (Corte cost., sent. 6/2015).
22. Considerazioni analoghe, ad avviso di questa Commissione, possono essere estese anche al livello locale, dove alcune decisioni degli organi comunali, pur non riguardando espressamente l’imposizione di «tributi locali» o di «tariffe», presentano uno stretto collegamento con tali materie, tanto da non potere essere legittimamente sottoposte a referendum.

23. Questo è il caso della deliberazione di Consiglio comunale n. 86/2023, che ha approvato la proposta di istituire 491 nuovi posteggi blu a pagamento, nel contesto di una rideterminazione complessiva dei profili finanziari del contratto di servizio tra il Comune di Imperia e la società Go Imperia Srl.
24. Invero, come risulta chiaramente dalla relazione economico-finanziaria predisposta dalla società Go Imperia Srl e acquisita dal Comune con prot. n. 88135 del 06.12.2023, i ricavi del servizio di gestione dei parcheggi a raso sono rappresentati dalle tariffe corrisposte dagli utilizzatori dei parcheggi blu. Il numero di parcheggi blu non è quindi un dato indipendente rispetto all'entità della tariffa, perché entrambi i fattori concorrono a determinare la sostenibilità finanziaria del servizio. Di conseguenza, l'eventuale abrogazione referendaria della decisione di aumentare il numero di parcheggi blu avrebbe presumibilmente l'effetto di indurre il Comune ad aumentare le tariffe del servizio, per garantirne la sostenibilità complessiva.
25. Si verrebbe così a determinare ciò che i redattori dello Statuto comunale avevano presumibilmente inteso evitare, ovvero consentire ai cittadini di pronunciarsi direttamente su singole determinazioni aventi un impatto sugli equilibri di bilancio, in maniera avulsa dal quadro delle valutazioni generali che, in questa materia, sono riservate agli organi rappresentativi, *in primis* il Consiglio comunale.
26. Quanto al secondo punto (*sub ii*), analogamente a quanto osservato in precedenza, la scelta dei redattori dello Statuto di escludere dall'ambito oggettivo del referendum gli atti aventi contenuto pianificatorio o programmatico pare riconducibile alla volontà di riservare agli istituti comunali di democrazia rappresentativa le decisioni di carattere generale, che sottendono bilanciamenti complessi tra interessi pubblici contrastanti, e che in quanto tali mal si prestano a deliberazioni frammentarie quali sono necessariamente le consultazioni referendarie.
27. Nella fattispecie, la modifica del contratto di servizio con la società Go Imperia Srl deve essere inquadrata all'interno di un processo di revisione complessiva del Piano della sosta del Comune di Imperia, realizzato con delibere di Giunta comunale n. 365 e 366 del 07.12.2023 (non oggetto del quesito referendario). In particolare, con la delibera n. 365 la Giunta comunale ha adottato una nuova regolamentazione delle aree di sosta a pagamento cittadine per l'anno 2024, attraverso da un lato la rideterminazione di tariffe, esenzioni e agevolazioni e, dall'altro, l'individuazione delle nuove aree di sosta a pagamento (all. B).
28. Tra la revisione del Piano della sosta, attuata con le delibere di Giunta sopra richiamate, e la modifica del contratto di servizio approvata con delibera di Consiglio comunale n. 86 del 21.12.2023, sussiste un rapporto di diretta strumentalità, sicché l'eventuale abrogazione referendaria della seconda avrebbe l'effetto di pregiudicare l'efficacia della prima, in elusione del limite statutario che non consente di sottoporre a referendum atti di «pianificazione» e di «programmazione».
29. Tale rapporto di diretta strumentalità emerge chiaramente dal seguente passaggio della delibera di Consiglio comunale n. 86 del 21.12.2023:

VISTA la nuova regolamentazione delle aree di sosta a pagamento cittadine per l'anno 2024, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 365 del 07/12/23;

VISTA la revisione del contratto di servizio tra il Comune di Imperia e la società Go Imperia s.r.l. per lo svolgimento delle attività strumentali relative alla gestione dei parcheggi a pagamento a raso sulle strade comunali e dei posteggi interrati mons.

Angeloni, Park Prino e Piano -3, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 366 del 07/12/23;

CONSIDERATO che, al fine dell'attuazione di quanto sopra indicato, si ritiene di dover procedere ad una nuova revisione del contratto di servizio attualmente in essere con la partecipata GO Imperia Srl;

30. Alla luce di quanto sopra, la decisione del Comune di rivedere il contratto di servizio con Go Imperia Srl non può essere considerata in maniera indipendente dalla precedente decisione, di natura pianificatoria o comunque programmatica, adottata con delibera di Giunta n. n. 365 del 07.12.2023, di procedere ad una nuova regolamentazione delle aree di sosta a pagamento cittadine per l'anno 2024.
31. Per questo motivo, la revisione contrattuale su cui verte il quesito referendario può essere considerata un atto avente contenuto sostanzialmente pianificatorio, ai fini dell'art. 16, comma 4 dello Statuto del Comune di Imperia, dal momento che la sua eventuale abrogazione referendaria avrebbe l'effetto di rendere inefficace la pianificazione delle aree di sosta adottata dalla Giunta comunale con delibere n. 365 e 366 del 07.12.2023.
32. Di tale circostanza peraltro sembrano consapevoli anche i promotori dell'iniziativa referendaria, che non casualmente hanno adottato la denominazione di "Comitato promotore del Referendum abrogativo sul piano della sosta" (enfasi aggiunta).

CONCLUSIONI

La richiesta di referendum abrogativo comunale, presentata dal "Comitato promotore del Referendum abrogativo sul piano della sosta", e avente ad oggetto il seguente quesito: "*Vuoi abrogare l'articolo 6 comma 6 del contratto di servizio tra la società partecipata Go Imperia Srl e il Comune di Imperia, approvato nella seduta di Consiglio Comunale del 21/12/2023 (delibera n. 86) che prevede di aumentare di 491 posti il numero di parcheggi a raso delineati da linee di colore blu sul sedime comunale con previsione per gli stessi della sosta a pagamento*", è **inammissibile**:

- a) sotto il profilo formale, perché non soddisfa i requisiti di precisione e univocità richiesti dall'art. 16, c. 3, lett. d) dello Statuto comunale e dall'art. 2 del Regolamento per la disciplina dei referendum comunali, nella misura in cui indica in maniera inesatta gli estremi dell'atto oggetto di abrogazione, per di più indicando erroneamente il passaggio contestato, ed è pertanto suscettibile di ingenerare confusione nell'elettore circa l'oggetto e le reali conseguenze giuridiche del proprio voto;
- b) sotto il profilo sostanziale, perché verte su un atto avente natura sostanzialmente pianificatoria, che per di più afferisce alla materia tariffaria, con conseguente infrazione dei limiti materiali stabiliti dall'art. 16, comma 4 dello Statuto comunale.

Imperia, li 30 luglio 2025